



LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE II CIVILE

Riunita nella Camera di Consiglio del giorno 26/09/2017 nelle persone dei magistrati:
dott. Emanuela Germano Cortese Presidente
dott. Cristiana Anna Maria Sollazzo Consigliere
dott. Marco Rossi Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Oggetto:
Diritti della cittadinanza

nel procedimento civile iscritto al n. ~~18737/2017~~ promosso da:

~~FRANCESCO~~, rappresentato e difeso dall'Avvocato Trucco Lorenzo del Foro di Torino, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, via Guicciardini n. 3, giusta procura in calce all'atto di appello
PARTE APPELLANTE - RICORRENTE

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria in Torino, al civico 45 di Corso Stati Uniti
PARTE APPELLATA - RESISTENTE

nonché

in contraddittorio con il Pubblico Ministero presso la Procura Generale presso la Corte di Appello di Torino, che ha dichiarato espressamente di non voler intervenire;

INTERVENTORE

* * *

- **letti** gli atti e i documenti di causa;
- **rilevato** che il signor ~~FRANCESCO~~ ha interposto appello avverso l'ordinanza emessa in data ~~26/09/2017~~ dal Tribunale di Torino, con la quale è stata rigettata la domanda di protezione internazionale proposta dall'istante;
- **considerato** che il signor ~~FRANCESCO~~ ha proposto istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato ex art. 351, commi 2 e 3 c.p.c.;
- **rilevato** che l'appellante ha richiamato, a sostegno della propria istanza, la pronuncia della Corte di Cassazione di cui all'Ordinanza 3/7/2017 n. 18737/2017;



- **considerato** che questa Corte di Appello, con orientamento costante, ha sempre ritenuto che non si potesse procedere alla sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza pronunciata dal Giudice di prime cure nell'ambito dei procedimenti di cui all'articolo 35 del D.lgs. 25/2008 (nel testo vigente al 18/4/2017, anteriormente alle modifiche introdotte dal D.L. n. 13/2017, convertito con modifiche dalla Legge n. 46/2017), come disciplinato dall'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2011 (sempre nel testo vigente al 18/4/2017);
- **rilevato** che questa Corte di Appello ha sempre motivato l'impossibilità di poter procedere alla sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza emessa ai sensi degli artt. 35 del D.lgs. 25/2008 e 19 del D.Lgs. n. 150/2011 sul presupposto:
 - che** la sospensione automatica del provvedimento impugnato, come contemplata dall'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2011 che aveva abrogato i commi da 13 a 14 dell'art. 35 del D. lgs. 25/2008, dovesse necessariamente riferirsi al solo giudizio di primo grado, sia perché doveva ritenersi, a livello sistematico, del tutto eccezionale il protrarsi dell'effetto sospensivo del ricorso iniziale, sino al transitare in cosa giudicata della pronuncia sul ricorso stesso, sia perché, in caso contrario, il legislatore avrebbe dovuto espressamente prevedere in positivo l'estensione dell'effetto sospensivo, del tutto estranea al nostro sistema processual civilistico;
 - che**, nel silenzio dell'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2011, quanto al giudizio di secondo grado, doveva trovare applicazione la disposizione generale di cui all'art. 702 quater c.p.c., la quale non prevede la possibilità di ottenere la sospensiva del provvedimento impugnato;
 - che** non potesse essere invocato il principio generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 150/2011, non essendo ivi prevista la sospensione dell'efficacia esecutiva in secondo grado;
 - che** non potesse essere impiegato l'art. 283 c.p.c., trattandosi di disposizione applicabile soltanto alle pronunce suscettibili di esecuzione forzata;
 - che** l'omessa previsione di un'ipotesi di sospensiva in grado d'appello non appariva in contrasto con le norme di rango costituzionale, né con quelle comunitarie, posto che la direttiva CE 2005/85 (cui aveva dato attuazione il decreto legislativo 25/2008), prevede, all'art. 7 comma 1, quale garanzia minima per il richiedente protezione, la possibilità di rimanere nello Stato ospitante soltanto fino alla decisione di primo grado;
- **preso atto** del contenuto dell'Ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Sesta, n. 18737/2017, nella quale il Supremo Collegio -in relazione ad un provvedimento emesso in data 15/7/2016 da un Giudice di Pace, di rigetto dell'opposizione al Decreto di Espulsione emanato dalla Questura territorialmente competente, a seguito di un rigetto della domanda di protezione internazionale della Commissione Territoriale, confermato con Ordinanza ex artt. 702 bis e ss. c.p.c., dal Tribunale,



oggetto di appello ancora *sub iudice*, ma la cui efficacia esecutiva non era stata sospesa dalla Corte di Appello- ha affermato il principio "nomofilattico" secondo cui poiché "la sospensione del provvedimento impugnato è disposta non con provvedimento giudiziale, nel qual caso si sarebbe potuto plausibilmente ritenere la durata limitata al grado di giudizio nell'ambito del quale la stessa era stata disposta, ma è direttamente prevista dalla legge (D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 4, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. c)", e poiché la norma non stabilisce il termine di cessazione della sospensione, "deve concludersi nel senso di ritenerne la cessazione alla fine dell'intero giudizio, e quindi col passaggio in giudicato" (Cass. Ord. 3/7/2017, Sezione Sesta, n. 18737/2017);

- **rilevato** che la Suprema Corte di Cassazione ha, quindi, affermato come la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto emesso dalla Commissione Territoriale prevista *ex lege* dall'art. 19, comma 4 del D.Lgs. n. 150/2011, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. C, del D.Lgs. n. 142/2015, e vigente anteriormente al 18/4/2017, quale effetto automatico della proposizione del ricorso al Giudice di prime cure, spieghi i propri effetti sino "alla fine dell'intero giudizio, e quindi col passaggio in giudicato", cioè oltre la pronuncia dell'ordinanza di primo grado e oltre la sentenza emessa dalla Corte di Appello, sino alla pronuncia di Cassazione o allo spirare dei vari termini di impugnazione;
- **ritenuto** che, da quanto sopra illustrato, debba necessariamente discendere l'inammissibilità dell'istanza di sospensiva avanzata dal signor ██████████, giacchè:
 - aderendo all'orientamento da sempre seguito da questa Corte di Appello e sopra riportato non si potrebbe procedere alla sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza emessa dal Giudice di prime cure;
 - aderendo al principio nomofilattico espresso nell'Ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Sesta, n. 18737/2017, non si potrebbe procedere alla sospensione *iussu iudicis* di una pronuncia su un provvedimento privo *ex lege* di efficacia esecutiva sino "alla fine dell'intero giudizio, e quindi col passaggio in giudicato", nei termini sopra indicati;
- **rilevato** che, secondo quanto indicato dalla Corte di Cassazione nell'Ordinanza sopra richiamata, il provvedimento di diniego emesso dalla Commissione Territoriale, seppur confermato dall'ordinanza del Giudice di prime cure, non ha efficacia esecutiva e non può, quindi essere posto a fondamento di un provvedimento amministrativo di espulsione;
- **considerato** che gli argomenti esposti dall'appellante e la documentazione prodotta a supporto delle relative doglianze dovranno essere, comunque, oggetto di valutazione nell'ambito del giudizio di merito già pendente;



- **ritenuto** che, nel caso di specie, attesa la portata innovativa della recente pronuncia della Corte di Cassazione sopra richiamata, risulta opportuno non applicare la disposizione di cui all'art. 283, comma secondo, c.p.c. che prevede come la Corte possa condannare ad una pena pecuniaria;
- **considerato** che il presente procedimento debba essere riassegnato al G.A. dr.ssa Sollazzo e fissato per la precisazione delle conclusioni per l'udienza del 12/12/2017 ore 9.30;

P.Q.M.

-visti l'articolo 351 c.p.c.

DICHIARA

l'inammissibilità dell'istanza,

RIASSEGNA

il presente procedimento al G.A. dr.ssa Sollazzo;

FISSA

l'udienza del 12/12/2017 ore 9.30, piano primo, aula 60, per la precisazione delle conclusioni.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del giorno 26/09/2017.

Il Presidente
Emanuela Germano Cortese